COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

REGOLAMENTO COMUNALE

PER

IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale del 7/06/2010, n°49/8/39623-10

Il Comune di Ferrara è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; esercita la propria funzione recependo i bisogni e gli interessi generali della comunità assicurando il buon funzionamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa; opera per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica e ne promuove la parità di accesso alle cariche elettive. (Statuto del Comune di Ferrara, TITOLO I art. 1)

Il Comune di Ferrara assolve le proprie funzioni ispirandosi ai principi della Costituzione, nonché a quelli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e della Carta Europea delle Autonomie Locali; coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Emilia Romagna, la Provincia e i Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie. Promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e consolida ed estende i valori di giustizia, libertà e democrazia. (Statuto del Comune di Ferrara, TITOLO I art. 1)

ART. 1

1. Il Comune di Ferrara, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata denominato nel prosieguo REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.

ART. 2

1. Con l'espressione Dichiarazione Anticipata di Volontà o *"Testamento Biologico"* si fa riferimento ad un documento scritto contenente la manifestazione di una persona che, capace di intendere e di volere, indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto nel caso in cui si trovasse nella condizione di incapacità.

2. Nel Testamento Biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

3. Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Ferrara ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che consegnano copia in "busta chiusa" (al fine di garantire la riservatezza del contenuto) del Testamento Biologico predisposto e sottoscritto, contenente l'indicazione del Fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

ART. 3

1. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico e che può conoscere il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere.

2. Con le stesse formalità il Dichiarante può altresì nominare un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il primo Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

3. Il Fiduciario Individuato nel testamento biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del testamento biologico medesimo.

4. Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un Notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

ART. 4

1. Il deposito della "busta chiusa" contenente il Testamento, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il Dichiarante e il Fiduciario dichiareranno di aver depositato la "busta" contenente il testamento biologico;

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro.

ART. 5

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari. Sul registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento.

2. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito del Testamento Biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e copia del presente Regolamento.

3. Nel documento rilasciato sarà riportato che: "il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso".

ART. 6

1. Il venir meno della situazione di residenza del Dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

ART. 7

1. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento.

2. Il Dichiarante può modificare il proprio Testamento Biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.